



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 02.04.2013

OGGETTO : Approvazione disciplinare per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali. **ESEGUIBILE.**

L'anno 2013 il giorno due del mese di aprile alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco	X	
ALLOCCA GIUSEPPE		X
CAPRIO VINCENZO	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
MARINO GIOVANNI	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale avv. Stefania Urcioli, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Responsabile del I Settore;

Vista l'allegata proposta prot. 26/SS del 28.02.2013;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO ing. Antonio Sodano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 03.04.2013

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.04.2013 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano 03.04.2013

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone

Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

Settore I

Responsabile : dr.ssa Fiorinda Cerciello

OGGETTO : Approvazione disciplinare per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile del Settore I

dr.ssa Fiorinda Cerciello

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile del Settore Finanziario

dr. Pier Paolo Mancaniello

Responsabile : dr.ssa Florinda Cerciello

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle

rette dei minori in strutture residenziali.

Il Responsabile

PREMESSO che:

- l'art.54, comma 1, del D.Lgs 15 dicembre 1997 ,n.446 prevede che i Comuni determinano le tariffe e i prezzi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ;
- l'art.30, comma 14, della Lg.del 23.dicembre 1999,n.488 ha spostato al 31 dicembre di ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell'anno successivo;
- l'art.53,comma 16 della Legge del 23.12.2000 n.388,così come modificato dall'art.27,comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448, ha esteso lo stesso termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi , da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno di riferimento
- l'art.72 –lett e) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 concernente “Il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, dispone che i Comuni sono tenuti ad allegare alla deliberazione del Bilancio il provvedimento con il quale sono determinate le tariffe , nonché i servizi a domanda individuale , i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi;
- con D.M. del 31 dicembre 1983, sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale
- per effetto di quanto previsto dall'art.3 comma 1 e 7 del D.L.22 dicembre 1981 n.786 convertito in legge 6 febbraio 1982 n.51, per i servizi pubblici a domanda individuale, i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, ecc;

CONSIDERATO:

che la Regione Campania a decorrere dall'1.1.1980, ha trasferito ai comuni la gestione dell'assistenza ai minori appartenenti a famiglie meno o soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ;

che questo Ente promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia e che, pertanto quando la famiglia , nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto , non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione , si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente , tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semiresidenziali;

che pertanto, si rende necessario disciplinare la compartecipazione di spesa da parte dei genitori dei minori inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali, così come riportato nell'allegato disciplinare;

- **Visto** il TUEL 267/2000;
- **Visto** il Vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa , che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- **di Approvare** il disciplinare per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

- **di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore I
Fiorinda Cerciello

DISCIPLINARE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

PREMESSA

Il presente disciplinare regola la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art .147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007 e la sentenza n. 43288/2009.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante, comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc.. Inoltre il genitore deve continuare a provvedere ad altre spese per il minore, legate all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.
2. L'Ente può assumere la totale copertura della retta in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente sociale e/o da altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare. Anche in tal caso, comunque, il Comune può agire in rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati per quanto anticipato a favore della struttura di ricovero
3. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico con la sottoscrizione di un atto formale.
4. Contestualmente all'informazione l'Ente provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.
5. L'esame della documentazione e le procedure per il conteggio della contribuzione sono svolte dall'ufficio Servizi Sociali.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISE del nucleo familiare in corso di validità (si ricorda che l'ISE è valido per un anno dalla data del suo rilascio salvo modifiche nella composizione del nucleo) che può essere rilasciato dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).
2. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione – che verrà assunta quale base di calcolo –impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.
3. In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno venire utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento.
4. Per definire l'entità della compartecipazione del minore con handicap permanente grave al costo della retta posta a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. Pertanto, è assolutamente

giustificato utilizzare le indennità di cui sopra, in occasione di interventi che prevedano l'inserimento in struttura, quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORI

1. Al/i genitore/i viene richiesto di firmare un impegno al pagamento della quota posta a proprio carico. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente.
2. Il contributo mensile non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISE nei tempi fissati dall'Ente, si procede alla assegnazione della tariffa massima. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISE .
3. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.
4. Nelle situazioni in cui l'assegno di mantenimento versato da parte di un genitore all'altro,così come stabilito da sentenza del Tribunale precedentemente all'allontanamento, la quota di compartecipazione stabilita, viene in tal caso versata direttamente all'Ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).
5. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30%.per ogni figlio successivo al primo.
6. In caso di mancato versamento del contributo viene promosso, nei confronti degli inadempienti, il procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.
7. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune di Marigliano mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario.

TABELLA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

- 1^ Fascia - reddito ISE oltre €70.001,00 pagamento dell'intera somma
- 2^ Fascia – reddito ISE da €45.001,00 a €70.000,00 compartecipazione del 60% della spesa
- 3^ Fascia - reddito ISE da €36.001,00 a €45.000,00 compartecipazione del 40% della spesa
- 4^ fascia – reddito ISE da €25.000,00 a €36.000,00 compartecipazione del 20% della spesa

CONTROLLI

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) l'ufficio Servizi Sociali effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.